

Regione Puglia

OSPEDALI RIUNITI**Azienda Ospedaliero - Universitaria**

FOGGIA

Deliberazione del Direttore Generale

Nominato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 805 del 17/04/2015

N. 184 del Registro Generale

OGGETTO: Approvazione regolamento disciplinante le attività dell'obitorio dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia in attuazione del Regolamento di Polizia Mortuaria ex D.P.R. 285/1990.

L'anno 2015 il giorno 6.... del mese di luglio in Foggia, nella sede dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria "Ospedali Riuniti", il **Direttore Generale** dott. Antonio Pedota, con la partecipazione del **Direttore Amministrativo** e dal **Direttore Sanitario**, sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio competente e su proposta del **Dirigente della Struttura Affari Generali**, dott.ssa Laura Silvestris, che attesta la legittimità e conformità della proposta alla vigente normativa, **adotta il provvedimento che segue:**

Visto il D.P.R. n. 285 del 10/09/1990 "Approvazione del regolamento interno di polizia Mortuaria";

Considerato:

- Che il momento del decesso di un paziente interessa diverse unità operative e servizi interni alla struttura ospedaliera e abilita anche all'ingresso nella camera mortuaria di soggetti esterni all'Azienda;

Ravvisata:

- l'opportunità di disciplinare il percorso conseguente al decesso del paziente, dettando altresì regole di comportamento utili per evitare forme di utilizzazione impropria di tale doloroso evento;

Visto:

- l'allegato Regolamento che, ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nel richiamato D.P.R. n. 285/1990, disciplina in dettaglio alcune regole di comportamento e individua le specifiche competenze e responsabilità in materia;

Dato atto:

- che il Regolamento *de quo* è relativo e si attaglia alle peculiarità dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia;

Evidenziato:

- che le funzioni di medicina necroscopica, in attuazione della previsione di cui all'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 285/1990 "sono svolte dal Direttore Sanitario o da un medico da lui delegato";

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;


DELIBERA

Per quanto espresso in premessa, che nella presente parte dispositiva deve intendersi integralmente richiamato:

1. di prendere atto e di approvare il "regolamento disciplinante le attività dell'obitorio dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia in attuazione del Regolamento di Polizia Mortuaria ex D.P.R. 285/1990", allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che le funzioni di medicina necroscopica, in attuazione della previsione di cui all'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 285/1990 "sono svolte dal Direttore Sanitario o da un medico da lui delegato";
3. di stabilire, per gli effetti, che la Direzione Sanitaria garantirà ogni azione di controllo utile per la puntuale applicazione dell'approvando Regolamento.

Il presente provvedimento, non essendo soggetto al controllo previsto dalla vigente normativa, è immediatamente esecutivo.


Il Dirigente Affari Generali
dott.ssa Laura Silvestris



Il Direttore Sanitario
dr.ssa Laura Liliana Moffa



Il Direttore Amministrativo
dott. Michele Ametta



Il Direttore Generale
dott. Antonio Pedota



Il presente provvedimento è stato trasmesso al Collegio Sindacale il _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 1232

Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia dal 6.7.2015 e per giorni quindici.

Foggia, 6.7.2015

IL SEGRETARIO

Proposta della Struttura
Affari Generali – Rapporti con l'Università
n.29/2015



REGOLAMENTO

DISCIPLINANTE LE ATTIVITA' DELL'OBITORIO DELL'AOU "OSPEDALI RIUNITI" DI FOGGIA IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA EX D.P.R. N. 285/1990

Indice

Art. 1	Regole generali	Pag. 2
Art. 2	Luoghi, orari e modalità di apertura al pubblico delle sale mortuarie	Pag. 3
Art. 3	Constatazione del decesso	Pag. 3
Art. 4	Competenze del necroforo	Pag. 5
Art. 5	Misure di sicurezza personale e di profilassi igienico-sanitaria	Pag. 7
Art. 6	Rapporti con le imprese di onoranze funebri	Pag. 7
Art. 7	Tutela della riservatezza	Pag. 8
Art. 8	Tutela della sicurezza	Pag. 9
Art. 9	Norma finale	Pag. 9



**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE ATTIVITA' DELL'OBITORIO
DELL'AOU "OSPEDALI RIUNITI" DI FOGGIA
IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA
EX D.P.R. N. 285/1990**

Il Regolamento di polizia mortuaria dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia nasce dalla necessità di disciplinare le attività connesse con un corretto espletamento del servizio mortuario all'interno della stessa Azienda, nell'ambito di quanto previsto dal DPR n. 285/1990 e s.m.i., nonché dall'esigenza di definire, in maniera puntuale e dettagliata, le competenze dei dipendenti ospedalieri e le regole di comportamento cui gli stessi devono attenersi sia nei confronti del pubblico (familiari dei defunti e visitatori), che nei confronti delle imprese di onoranze funebri.

In tale regolamento vengono ribadite anche le disposizioni cui i titolari delle imprese e i loro dipendenti devono attenersi in conformità con i principi etici e deontologici della categoria nei rapporti reciproci fra loro nonché verso i familiari dei defunti.

Inoltre esso scaturisce dalla necessità di assicurare trasparenza e correttezza nel servizio, tenuto conto delle implicazioni sanitarie, amministrative e giudiziarie correlate al corretto espletamento dello stesso, con particolare riferimento alle attività di certificazione attinenti ai decessi e ai rapporti con le altre Amministrazioni interessate.


Le funzioni di medicina necroscopica (art. 141 R.D.9/7/39 n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e art. 4 – comma 2 – DPR 10.09.90 n. 285 concernente il regolamento di polizia mortuaria) nell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia *"sono svolte dal Direttore Sanitario o da un medico da lui delegato"*. Nello specifico, dai Dirigenti Medici della Direzione Medica di Presidio allo scopo delegati.

Le funzioni di necroforo sono svolte da personale dipendente dell'Azienda OU di Foggia, assegnato specificatamente alle Sale Mortuarie/Obitorio, allo scopo adeguatamente formato.

**ART. 1
Regole generali**

Il presente regolamento definisce le norme che devono essere osservate dal personale a seguito di decesso avvenuto in Struttura, Servizio o Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia.

Le norme si applicano anche ai soggetti giunti cadaveri in Pronto Soccorso ovvero alle salme trasferite in Ospedale per disposizione dell'Autorità Giudiziaria o altre Autorità.



Per i cadaveri trasferiti in obitorio, su disposizione delle Autorità competenti, sia la denuncia ISTAT delle cause di morte che l'accertamento della stessa, o altro adempimento di polizia mortuaria sono di competenza del Servizio necroscopico territoriale.

L'allontanamento dei cadaveri dalle sale mortuarie dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria, unico luogo di osservazione della salma, avviene dopo il prescritto periodo di osservazione e l'espletamento di tutte le attività igienico/sanitarie e amministrative previste negli orari definiti dal Sindaco del Comune di Foggia.

Non sono ammesse, nella cappella annessa alle camere mortuarie, veglie funebri.

Nella cappella è ammessa la celebrazione del rito funebre, previa intesa con il cappellano aziendale.

ART. 2

Luoghi, orari e modalità di apertura al pubblico delle sale mortuarie

I locali dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia adibiti a Sale Mortuarie sono collocati nella palazzina dedicata all'obitorio - piano terra - degli "Ospedali Riuniti" e nei locali obitorio - piano terra - presso l'Ospedale "D'Avanzo".

Le sale mortuarie sono, di norma, aperte al pubblico **dalle ore 8.00 alle ore 20.00** dei giorni feriali e festivi, fatte salve diverse esigenze stabilite e approvate dalla Direzione Sanitaria.

L'apertura e la chiusura dei locali negli orari sopra indicati sono assicurate dalle guardie giurate in servizio presso l'Ospedale.

Al di fuori di tali orari l'apertura e la chiusura dei locali, per la sola traslazione delle salme nelle Sale Mortuarie, è assicurata dalla guardia giurata di turno.

Nel complesso delle Sale Mortuarie, per motivi igienici e di sicurezza, è vietata la presenza di piante, tendaggi, tappeti e/o la messa in posa di qualsiasi addobbo funerario o accessorio per onoranze funebri (catafalchi, candelabri elettrici e non, ecc...). Non è consentita nessuna forma di pubblicità, neanche indiretta, all'interno dei locali dell'Azienda e nelle adiacenze.

La libertà di culto va rispettata ove possibile, dovendosi fornire ogni collaborazione finalizzata alla realizzazione di onoranze funebri consone alla fede del soggetto deceduto, compresa la possibilità per i familiari di intervenire personalmente nella ricomposizione della salma secondo le proprie consuetudini.

ART 3

Constatazione del decesso

Il medico di reparto constata il decesso e lo comunica immediatamente ai familiari del defunto provvedendo a:



- Annotare in cartella clinica la constatazione dell'avvenuto decesso e completandola tempestivamente;
- Compilare in ogni sua parte, in modo leggibile, la scheda ISTAT, firmandola ed apponendo il proprio timbro;
- Inviare possibilmente contestualmente al trasferimento della salma, la scheda ISTAT alla Direzione Sanitaria perché provveda ad inoltrarla, in busta chiusa, allo Stato Civile del Comune unitamente alla documentazione di pertinenza.

Il Dirigente Medico, nel caso in cui ritenga che la morte da lui constatata possa essere dovuta a reato perseguibile di ufficio, redige e consegna senza ritardo un rapporto/referto all'Autorità Giudiziaria e mette a Sua disposizione la salma.

Il coordinatore infermieristico o l'infermiere professionale che lo sostituisce, con l'ausilio del personale in servizio in Reparto deve:

- Fornire ai familiari del deceduto ogni utile informazione sulle formalità successive con divieto assoluto di pubblicizzare servizi funerari;
- Comporre la salma (priva di indumenti) con il massimo rispetto e decoro senza utilizzare alcun mezzo di contenzione ed eliminare aghi, ago cannule, deflussori, cateteri, ecc..., per le salme non assoggettate alla Autorità Giudiziaria;
- Ricoprire la salma con un lenzuolo;
- Munire la salma di cartellino di riconoscimento;
- Isolare la salma, se non possibile in camera singola, in presenza di altro operatore sanitario con idonei paraventi per garantire la privacy, nelle more del suo trasferimento in sala mortuaria da praticarsi almeno dopo due ore dal decesso;
- Raccogliere, in caso di assenza di parenti prossimi, gli effetti personali/valori del defunto e custodirli in luogo sicuro;
- Avvisare tempestivamente l'operatore addetto per il trasferimento della salma dal Reparto alla Sala Mortuaria; in orario notturno, avvisare le guardie giurate per l'accesso in Sala Mortuaria;
- Inviare, unitamente alla salma, al necroforo presso le Sale Mortuarie la scheda ISTAT di denuncia di causa di morte nonché la scheda identificativa della salma completa delle sue generalità anagrafiche (cognome e nome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, data e ora di morte, con l'indicazione o meno di pace/maker).

L'operatore addetto al trasferimento della salma deve:

- Trasferire la salma dal letto del Reparto alla lettiga riservata al trasporto, e seguendo il percorso dedicato più breve condurla nelle sale mortuarie;
- L'operatore non dovrà mai, per alcun motivo, lasciare incustodita la lettiga durante il trasporto.

Il medico necroscopo:

- Riceve la comunicazione di morte dal necroforo provvede ad inoltrarla all'Ufficio di Stato Civile ove è ubicato l'ospedale entro 24 ore dal decesso;



- Effettua la visita necroscopica (accertamento di morte), tra la quindicesima e la trentesima ora dal decesso salvo i casi previsti dal DPR n: 285/90 Art. 8, 9, 10 e circolare ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24 punto 3.1;
- Redige il certificato di visita necroscopica secondo quanto previsto dalle norme del regolamento di polizia mortuaria (DPR 285/90):
- Dispone la trasmissione del certificato necroscopico e della scheda ISTAT all'ufficiale di Stato Civile entro 24 ore dal decesso;
- E' tenuto a darne, qualora riscontrasse lesioni o cause di morte che ingenerassero il sospetto di un reato perseguibile di ufficio, ai sensi degli Art. 361 e 365 del codice penale, immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria tramite rapporto.

ART. 4

Competenze del necroforo

Il personale addetto alle Camere Mortuarie:

- Negli orari di servizio sorveglia i locali della camera mortuaria ed è responsabile di quanto costituisce la dotazione di essa;
- E' responsabile del deposito della salma nel momento in cui entra in servizio e provvede alla sua sistemazione sul tavolo di osservazione, accertandosi che vi sia apposto il cartellino identificativo;
- Cura la disinfezione e controlla il regolare funzionamento delle celle frigorifero in dotazione alla camera mortuaria e vi colloca le salme in base alle disposizioni del medico necroscopo, previo controllo della temperatura prescritta;
- Assiste il medico necroscopo durante le pratiche di accertamento di morte;
- E' a disposizione del medico incaricato per le visite necroscopiche, per i riscontri diagnostici e per le autopsie, per le attività di riconoscimento, di identificazione e per ogni altro rilievo di pertinenza disposte dall'Autorità Giudiziaria;
- Assiste il personale medico nelle attività di prelievo di parti di cadavere ai fini di trapianto o innesto ovvero di ogni altra operazione prevista sul cadavere ai sensi della vigente normativa;
- Custodisce i prodotti abortivi e le parti anatomiche riconoscibili in celle frigorifero fino all'atto del conferimento agli autorizzati
- Vigila sull'integrità della salma fino all'espletamento del riscontro diagnostico e alla consegna all'impresa incaricata del trasporto;
- Pone in apposita cassa le parti anatomiche riconoscibili, i pezzi anatomici di qualsiasi natura non trattabili come rifiuti speciali o pericolosi ai sensi del D.Lgs 22 del 05.02.1997 modificato dal D. Lgs n. 389 dell'8. 11 .97, e cura che siano regolarmente trascritte sull'apposito registro di carico e scarico;
- Trasporta le salme dalle sale mortuarie alle sale autoptiche e viceversa, in base alle richieste o alle disposizioni della Direzione Sanitaria e in raccordo con la U.O. di Medicina Legale;
- Conserva la documentazione di reparto che accompagna la salma ed informa il medico necroscopo;



- Provvede in ogni caso a compilare scrupolosamente le prescritte registrazioni ed ha cura della tenuta degli appositi registri;
- Mantiene il segreto su reperti osservati e su qualunque notizia o fatto del quale fosse venuto a conoscenza per motivi di ufficio;
- Consegna in busta chiusa le copie destinate all'ufficio di Stato Civile del Comune;
- Vigila sul rispetto delle misure di accesso al servizio previste per i familiari, per i dipendenti delle imprese funebri o per altri;
- Ha divieto assoluto di lasciare incustoditi i locali per la necessità di prelevamento di salme o di consegna di atti amministrativi, il personale di turno dovrà assicurarsi che resti di vigilanza nei locali un addetto della vigilanza interna dell'ospedale;
- Segnala alla Direzione Sanitaria ogni reclamo del pubblico o ogni inconveniente o disservizio riscontrato;
- Ha divieto assoluto di chiamare imprese funebri, di raccomandare ai familiari del defunto l'acquisto di generi funerari da una ditta piuttosto che da un'altra; nessuna comunicazione sarà fatta alle ditte di onoranze funebri circa il nome dei defunti giacenti nei locali del servizio;
- Prende in carico eventuali effetti personali o valori indossati dalla salma (qualora non vi abbia già provveduto il personale del reparto in cui è avvenuto il decesso) e consegna gli stessi alla guardia giurata con annotazione sul Registro delle consegne della natura degli oggetti presi in carico, controfirmata da colui che ne assume la custodia; compila e firma il relativo modulo, controfirmato da colui che assume in custodia gli effetti personali e/o valori;
- Nelle attività di trattamento della salma evita in qualunque modo ogni atto che possa ostacolare eventuali manifestazioni di vita e in particolare;
 - non dovrà essere ostacolata la pervietà degli orifizi respiratori;
 - non dovranno essere attuate perfrigerazioni senza l'autorizzazione del medico necroscopo;
- Provvede richiesta del materiale d'uso che dovrà essere conservato in apposito armadio.

Nei rapporti con il pubblico:

- Riceve con disponibilità i familiari e i visitatori dei defunti e chi abbia necessità di informazioni trasmissibili;
- Fornisce informazioni in merito agli orari di apertura e chiusura delle sale e sulle modalità di funzionamento dei servizi, sugli orari, disposti dal Comune di partenza dei feretri (**dalle ore 8.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni feriali e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del sabato e dei giorni festivi**), sull'ubicazione delle singole salme nelle sale;
- Informa i parenti del defunto sul versamento da effettuare per l'eventuale trattamento antiputrefattivo della salma e prende in consegna l'attestazione di avvenuto pagamento
- Informa i parenti, ove ne facciano esplicita richiesta, dove consultare l'elenco delle imprese abilitate dal Comune di Foggia ad esercitare, onoranze funebri e le eventuali turnazioni disposte dall'Autorità Comunale con obbligo, per il personale suddetto, di astenersi da ogni segnalazione di preferenza rimanendo fermo, peraltro, il diritto da parte dei familiari del defunto di affidare le onoranze funebri a qualsiasi altra impresa per propria libera scelta e contrattazione;



- Informa i parenti, che ne facciano richiesta, sulle procedure relative alla sepoltura di parti anatomiche riconoscibili (acquisisce la dichiarazione degli aventi diritto di volersi avvalere o meno della facoltà di provvedere per proprio conto e a proprie spese alla sepoltura in cimitero), di prodotti abortivi, nonché alla cremazione ecc....;
- Invia agli uffici competenti i documenti di rito.

Il personale addetto alle Camere Mortuarie è tenuto a segnalare prontamente alla ditta affidataria del servizio di guardiania e vigilanza, che provvederà al loro allontanamento, la presenza nei pressi o all'interno delle Camere Mortuarie, di soggetti che ivi stazionano stabilmente o abitualmente per interessi diversi dalla pietas verso i defunti (accattonaggio, vendita di prodotti, dipendenti o titolari di agenzie funebri diverse da quelle liberamente scelte dai familiari del *de cuis*).

ART. 5

Misure di sicurezza personale e di profilassi Igienico-sanitaria

Per ogni attività che esponga a contatto con cadavere, con materiale biologico o contaminato, con sostanze chimiche (es.: formalina) è fatto obbligo all'operatore di utilizzare i dispositivi di protezione individuali atti a prevenire ogni rischio lavorativo secondo le indicazioni in materia.

Dopo ogni contatto, anche se protetto, sono raccomandate misure di igiene personale (lavaggio delle mani con opportuni detergenti-disinfettanti fino alla doccia se necessario);

Il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nelle circostanze indicate sarà oggetto di segnalazione e/o sanzione.

ART. 6

Rapporti con le imprese di onoranze funebri

L'impresa delegata alle esequie ritira presso l'ufficio del necroforo copia della autorizzazione da parte dei familiari all'esecuzione del trasporto funebre dichiarando sotto la propria responsabilità che il trasporto della salma dall'obitorio dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Foggia avverrà nel rispetto del regolamento vigente di Polizia mortuaria (DPR n. 285/90) nonché delle disposizioni Comunali e Aziendali.

La copia che rimane presso l'ufficio del necroforo servirà quale autorizzazione per la esecuzione delle attività connesse all'espletamento del servizio funerario.

L'accesso alle sale mortuarie è consentito, per il tempo strettamente necessario al disbrigo dei compiti connessi all'assolvimento del mandato medesimo, solo ai rappresentanti dell'impresa incaricata del servizio funebre su esplicita chiamata dei congiunti del defunto i quali ne avranno dato comunicazione per iscritto al necroforo.



Il necroforo sorveglia che all'interno dei locali non vi sia presenza non autorizzata di personale di imprese di onoranze funebri.

Il necroforo segnala alla direzione sanitaria ospedaliera atteggiamenti del rappresentante dell'impresa non improntati al massimo rispetto verso la salma, i congiunti e/o il luogo nel quale opera per l'immediato allontanamento del rappresentante, qualora non ricorrano gli estremi di un più grave provvedimento.

Nessuna acquisizione di clientela, negoziazione e contratto degli affari inerenti l'espletamento delle attività di onoranze funebri può avvenire all'interno dei locali dell'Azienda, ivi compresi atri, scale e reparti di degenza; il personale dell'Azienda provvede prontamente a segnalare alla ditta affidataria del servizio di guardiania e vigilanza la presenza di rappresentanti di agenzia funebri acchè si proceda prontamente all'allontanamento degli stessi.

Il personale dipendente dell'Azienda non dovrà effettuare alcuna intermediazione a qualsiasi livello tra impresa e famiglia del defunto, neppure a titolo di cortesia.

Qualunque iniziativa di dipendenti dell'Azienda ospedaliera mirante ad influenzare in qualche modo i congiunti del defunto nella scelta dell'impresa di onoranze funebri, costituirà violazione dei doveri di ufficio e darà luogo a sanzioni disciplinari oltre a quelle di eventuale diversa natura previste dal codice penale e civile.

Il personale della sala mortuaria, ogni volta che se ne presenti l'occasione, precisa che nessun compenso è dovuto ai dipendenti di questa Azienda per l'attività svolta e non accetta ricompense di alcun genere da chicchessia.


Il personale della sala mortuaria segnala eventi che impegneranno oltre l'ordinario il personale o i locali dell'Azienda acquisendo specifica preventiva autorizzazione dal Direttore della Struttura di Medicina Legale e dalla Direzione Sanitaria.

ART.7

Tu tela della riservatezza

Non è consentito divulgare a terzi dati sensibili; sono unicamente consentite le indicazioni strettamente necessarie a individuare la salma nella sala assegnata.

Il personale vigila che non vengano effettuate riprese, fotografiche o filmate sulle salme se non disposte dall'autorità giudiziaria o dalla Polizia Giudiziaria.



ART. 8

Tutela della sicurezza

Il personale di vigilanza è tenuto a controllare e contrastare azioni poste in essere dal personale interno, da personale dipendente di imprese di onoranze funebri o di soggetti esterni, in contrasto con il presente regolamento.

In tali casi la guardia giurata provvede all'allontanamento (anche coatto) di detti soggetti attivando le forze dell'ordine e segnala alla Direzione aziendale eventuali comportamenti corruttivi o illeciti. Detta segnalazione, se non già trasmessa dalla ditta di vigilanza, è inviata dalla Direzione dell'Autorità Giudiziaria.

ART. 9

Norma finale

E' fatto obbligo di osservare e fare osservare le norme del presente regolamento.

La Direzione aziendale si riserva, ove ne ricorrano gli estremi, di segnalare all'autorità competente eventuali atti di inosservanza al presente regolamento, con facoltà di procedere in sede disciplinare nei confronti dei propri dipendenti eventualmente inadempienti.